

Comune di Escalaplano Provincia di Cagliari

<p>REGOLAMENTO COMUNALE per il trattamento dei dati personali</p>

- Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 06 del 18.03.2003

COMUNE DI ESCALAPLANO
Provincia di NUORO

Regolamento per il trattamento dei dati personali
(Legge 31.12.1996, n. 675)

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati organizzate, gestite od utilizzate dall'Amministrazione Comunale, in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, il Regolamento disciplina le modalità di attuazione delle disposizioni definite dall'art. 22, commi 3 e 3bis della legge succitata in materia di trattamento di informazioni a carattere sensibile, acquisite dall'Amministrazione o ad essa rese, riguardanti persone fisiche o giuridiche, secondo criteri coerenti con la normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, deve intendersi:

a) per "banca di dati" qualsiasi complesso di dati personali, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, organizzato secondo una pluralità di criteri determinati tali da facilitarne il trattamento;

b) per "trattamento dei dati" qualunque operazione o complesso di operazioni, svolti con o senza l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernente la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c) per "dato personale" qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso il numero di identificazione personale;

d) per "responsabile", la persona fisica, la persona giuridica e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento dei dati personali;

e) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o l'associazione cui si riferiscono i dati personali;

f) per "comunicazione" il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

g) per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

i) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione del trattamento;

l) per "Garante", l'autorità istituita ai sensi dell'art. 30 della Legge n. 675/96.

Art. 3 - Finalità

1. Ai sensi dell'art. 27 della Legge, il trattamento di dati personali da parte dell'Ente è consentito solamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalle normative vigenti.

2. Per funzioni istituzionali, ai fini del presente Regolamento, si intendono:

- a) le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa comunitaria;
- b) le funzioni svolte per mezzo di intese, accordi di programma e convenzioni nelle materie attribuite alla competenza del Comune.

Art. 4 - Attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico

1. In base a quanto previsto dall'art. 22 della legge, ai fini del presente regolamento si intendono per attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico tutte quelle svolte dall'Ente in relazione a funzioni e compiti ad esso attribuiti, delegati o conferiti dalla normativa statale e regionale vigente, nonché quelle inerenti all'organizzazione dell'amministrazione e allo sviluppo dell'attività amministrativa.

2. Le attività che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico sono individuate, per il trattamento dei dati sensibili, dal D.Lgs. n. 135/99, da altre normative e dal Garante. Per le attività non rapportabili al succitato quadro normativo, il Comune è tenuto alla comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 - Individuazione delle banche dati

1. Le banche dati gestite dall'Amministrazione Comunale sono individuate con provvedimento della Giunta Municipale su proposta dei singoli Responsabili degli Uffici e l'elenco delle stesse viene verificato ed eventualmente aggiornato con cadenza almeno annuale.

2. L'elenco di cui al comma precedente contiene, in linea di massima, le seguenti informazioni:

- a) la natura dei dati (cartacei e/o informatizzati) e le categorie di interessati cui i dati si riferiscono;
- c) la sensibilità dei dati;
- d) l'ambito di diffusione e trasmissione dei dati ad altri soggetti, sia interni che esterni al Comune;
- e) una descrizione delle misure di sicurezza adottate;
- f) l'identificazione del Responsabile del trattamento.

Art. 6 - Titolarità e responsabilità del trattamento

1. Ai fini dell'applicazione della Legge, il Comune è titolare del trattamento dei dati personali, contenuti nelle banche dati automatizzate e cartacee. Gli adempimenti previsti dalla Legge sono effettuati dal Sindaco in quanto rappresentante dell'Ente o da persona da questi delegata.

2. Nell'ambito del Comune, sono responsabili del trattamento dei dati presso ogni singolo Servizio, i rispettivi Responsabili.

3. I Responsabili:

- a) nominano gli incaricati del trattamento dei dati e forniscono agli stessi istruzioni per la corretta elaborazione dei dati personali;

- b) curano il coordinamento di tutte le operazioni di dati affidate ad incaricati appartenenti al Servizio cui sovrintendono;
- c) procedono alle verifiche sulla metodologia di introduzione e di gestione dei dati;
- d) sono responsabili dei procedimenti di cui all'art. 13 della Legge (diritti dell'interessato);
- e) impartiscono le disposizioni operative per la sicurezza della banca dati e dei procedimenti di gestione e/o trattamento dei dati stessi, sulla base delle direttive ricevute dal Titolare;
- f) vigilano sulla comunicazione agli interessati del trattamento dei dati e sulla diffusione;
- g) dispongono il blocco dei dati qualora sia necessaria una sospensione temporanea delle operazioni di trattamento;

Art. 7 - Soggetti incaricati del trattamento dei dati

1. I responsabili del trattamento dei dati individuano, con apposito atto, i dipendenti incaricati del trattamento dei dati personali.
2. Gli incaricati del trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi alle disposizioni del presente Regolamento ed a quelle impartite dal responsabile.

Art. 8 - Trattamento dei dati

1. I dati personali oggetto del trattamento devono essere:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini non incompatibili con tali scopi;
 - c) pertinenti, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti e successivamente trattati;
 - d) conservati in una forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
2. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e può essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati medesimi.
3. Le modalità di trattamento dei dati possono prevedere l'utilizzo di strumenti idonei a collegare i dati stessi a dati provenienti da altri soggetti.
4. La trasmissione di dati o documenti alle banche dati di cui sono titolari i soggetti diversi dal Comune è preceduta da uno specifico accordo che contenga, di norma, l'indicazione del titolare e del responsabile della banca dati e delle operazioni di trattamento, nonché, le modalità di connessione, di trasferimento e di comunicazione dei dati e delle misure di sicurezza adottate.
5. Il trattamento dei dati personali acquisiti nell'ambito dell'attività del Comune o forniti dagli interessati, può essere effettuato:
 - a) da società, enti o consorzi che per conto del Comune forniscono specifici servizi o che svolgono attività connesse, strumentali o di supporto a quelle del Comune, ovvero attività necessarie all'esecuzione delle prestazioni e dei servizi imposti da leggi, regolamenti, norme comunitarie o che vengono attivati al fine di soddisfare bisogni e richieste dei cittadini;

b) dai soggetti ai quali la comunicazione dei dati personali risulti necessaria per lo svolgimento delle attività, loro affidate dal Comune;

c) dai soggetti a cui la facoltà di accedere ai dati personali sia riconosciuta da disposizione di legge o di regolamento.

6. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto che effettua il trattamento è tenuto ad osservare gli obblighi e le misure di sicurezza previste dalla legge 675/96: a tal fine procede alla nomina di un responsabile, dandone comunicazione al titolare della banca dati.

Art. 9 - Trattamento dei dati sensibili

1. A fronte delle rilevanti finalità di interesse pubblico di cui all'art. 4 del presente Regolamento, in assenza della definizione delle tipologie di dati e delle operazioni eseguibili, per poter garantire il corretto svolgimento delle attività istituzionali il Comune provvede a determinare quali tipi di dati sensibili siano trattabili e quali forme di gestione su di essi possano essere realizzate.

2. Con propria deliberazione, la Giunta provvede ad adottare un regolamento per il trattamento dei dati sensibili (visto l'art. 48, comma 3 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e ritenuto sussistere la propria competenza in merito in quanto il regolamento proposto si configura come regolamento organizzativo interno degli uffici e dei servizi) dove indica i tipi di dati sensibili correlabili alle rilevanti finalità di interesse pubblico date dalla Legge o dal Garante e definisce le relative operazioni eseguibili.

3. Ai contenuti della deliberazione di cui al comma precedente, è data massima diffusione presso i vari Uffici e presso i cittadini.

4. I Responsabili del trattamento provvedono a dar corso alle disposizioni organizzative in materia di dati sensibili negli Uffici cui sono preposti, secondo le indicazioni normative e della Giunta.

5. L'aggiornamento del quadro di riferimento per le tipologie di dati sensibili e per le operazioni su di esse eseguibili viene effettuato annualmente dalla Giunta, su indicazione dei Responsabili del trattamento.

Art. 10 - Misure di sicurezza

1. I responsabili delle banche dati provvedono all'adozione di adeguate misure di sicurezza anche al fine di prevenire:

a) i rischi di distruzione, perdita dei dati o danneggiamento della banca dati o dei locali ove essa è collocata;

b) l'accesso non autorizzato;

c) modalità di trattamento dei dati non conformi alla legge o al regolamento;

d) la cessione e/o la distruzione dei dati in caso di cessazione del trattamento.

Art. 11 - Informazione

1. A cura del titolare del trattamento viene data ampia diffusione ed attuazione agli obblighi informativi di cui all'Art. 10 della Legge.

2. I Responsabili delle banche dati favoriscono, a tal fine, l'introduzione anche in via elettronica di modulistica che contenga l'informazione di cui all'Art. 10 della Legge e, nei casi in cui è richiesto, la dichiarazione di consenso al trattamento da parte dell'interessato.

Art. 12 - Diritti dell'interessato

1. Il soggetto i cui dati sono oggetto di trattamento da parte dei responsabili e incaricati dell'Amministrazione Comunale ha diritto di ottenere, senza ritardo, a cura del responsabile competente al trattamento dei dati le seguenti informazioni:

a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intellegibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento;

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati;

d) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere b) e c) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

2. L'interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

3. L'interessato può esercitare tali diritti con una richiesta scritta al responsabile del trattamento dei dati.

4. Tale richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con l'intervallo non minore di novanta giorni.

5. Per ciascuna richiesta di cui al comma 1, lettera a), potrà essere richiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità ed entro i limiti da stabilirsi con deliberazione della Giunta Provinciale.

6. I diritti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.

7. Nell'esercizio dei diritti di cui ai commi 1 e 2, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.

Art. 13 - Richieste di trattamento, diffusione e comunicazione di dati personali da parte di soggetti pubblici

1. La comunicazione e la diffusione a soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, dei dati trattati dall'Amministrazione Comunale sono ammesse quando:

- siano previste da norme di legge o di regolamento,
- risultino comunque necessarie per lo svolgimento delle funzioni istituzionali del Comune e dell'ente richiedente, previa comunicazione al Garante nei modi di cui all'art. 7, commi 2 e 3 della L. 675/96.

2. Ogni richiesta rivolta da enti pubblici all'Amministrazione Comunale deve essere scritta e debitamente motivata.

In essa devono essere specificati:

a) la denominazione del titolare e, se designato, del responsabile richiedente;

b) i dati ai quali la domanda si riferisce;

c) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;

d) l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti;

e) l'impegno del soggetto richiedente ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate;

f) i riferimenti di legge o di regolamento che legittimano l'evasione dei dati;

g) qualora la comunicazione o la diffusione di dati personali non sia prevista da norme di legge o di regolamento, l'ente richiedente dovrà specificare che il trattamento dei dati risulta necessario per lo svolgimento dei propri fini istituzionali.

3. I responsabili preposti al trattamento dei dati, dopo aver valutato che la diffusione e/o la comunicazione dei dati siano previste da norme di legge o di regolamento, provvedono alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

4. Qualora le comunicazioni e le diffusioni di dati personali non siano previste da norme di legge o di regolamento ma risultino comunque necessarie per lo svolgimento dei fini istituzionali del Comune e dell'ente richiedente, i responsabili preposti al trattamento dei dati personali procedono alla comunicazione e/o alla diffusione dei dati previa comunicazione al Garante.

5. La comunicazione al Garante di cui al comma precedente deve essere effettuata con lettera raccomandata, ovvero con altro mezzo idoneo a certificare la ricezione e deve essere sottoscritta dal responsabile del trattamento e dal titolare nella persona del Sindaco.

In essa devono essere specificati:

a) la denominazione "Comune di Escalaplano" e il nome del responsabile del trattamento dei dati;

b) la denominazione dell'ente pubblico che ha richiesto i dati e, se designato, del responsabile richiedente;

c) la natura dei dati ai quali la domanda si riferisce e le categorie degli interessati cui i dati si riferiscono;

d) le motivazioni che rendono necessaria la comunicazione dei dati all'ente richiedente

e) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;

f) l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti.

Art. 14 - Richieste di trattamento, diffusione e comunicazione di dati personali da parte di soggetti privati o di enti pubblici economici

1. La comunicazione e la diffusione dei dati personali trattati dal Comune a privati o a enti pubblici economici, sono ammesse solo se previste da norme di legge o di regolamento.

2. Ogni richiesta rivolta da soggetti privati o da enti pubblici economici all'Amministrazione Comunale deve essere scritta e motivata.

In essa devono essere specificati:

a) la denominazione del titolare e, se designato, del responsabile richiedente;

b) i dati ai quali la domanda si riferisce;

c) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati richiesti;

d) l'eventuale ambito di comunicazione dei dati richiesti;

e) l'impegno del soggetto richiedente ad utilizzare i dati esclusivamente per le finalità e nell'ambito delle modalità indicate;

f) i riferimenti di legge o di regolamento che legittimano l'evasione dei dati;

3. I responsabili preposti al trattamento dei dati, dopo aver valutato che il trattamento, la diffusione e/o la comunicazione dei dati siano previste da norme di legge o di

regolamento, provvedono alla trasmissione dei dati stessi nella misura e secondo le modalità strettamente necessarie a soddisfare la richiesta.

Art. 15 - Comunicazioni o diffusioni di dati comunque ammesse

1. La comunicazione e la diffusione dei dati sono comunque ammesse quando:
 - a) siano necessarie per le finalità di ricerca scientifica o statistica e si tratti di dati anonimi;
 - b) siano richieste dai soggetti di cui all'art. 4, comma 1, lettere b), d) ed e) della Legge 675/96, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati, con l'osservanza delle norme che regolano la materia.
 - c) siano finalizzate all'esercizio del diritto di difesa o a far valere un diritto in giudizio da parte del richiedente.

Art. 16 - Controlli

1. A cura dei singoli Responsabili del trattamento sono periodicamente attivati controlli, anche a campione, al fine di garantire la sicurezza della banca dati, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati raccolti, nonché la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e necessità rispetto alle finalità perseguite.

Art. 17 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il Regolamento entra in vigore con l'approvazione nelle forme previste dalla legge.
2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui alla normativa vigente ed in particolare alla legge 31/12/1996 n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.